



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Fondazione
Nazionale dei
Commercialisti

L'ULTIMA SPIAGGIA: PRESUPPOSTI E LIMITI DELL'INTERVENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE NELLE CONTROVERSIE FISCALI

ROMA, 4 luglio 2016 - ore 15.00-18.00

AULA MAGNA CORTE DI CASSAZIONE

PIAZZA CAVOUR

DIRETTA STREAMING SUL SITO DE "IL SOLE 24 ORE"

GRUPPO **24** ORE

PRESENTAZIONE

Il ricorso per cassazione è l'estremo rimedio cui le parti delle controversie tributarie si appigliano per tentare di spingere la vicenda processuale verso una conclusione loro favorevole, presentando circa 10.000 ricorsi l'anno che ingolfano la quinta sezione civile della Corte.

Il legislatore, giustamente preoccupato degli inconvenienti che determina un accesso così massiccio agli strumenti processuali di tutela dei contribuenti, specificamente al ricorso per cassazione, ha predisposto un insieme di "filtri" che tendono a ridurre le questioni su cui i giudici debbono pronunciarsi. Si è così elaborata una "tecnica della redazione del ricorso per cassazione", la cui violazione determina l'inammissibilità di numerosi gravami e in molti altri ricorsi l'inammissibilità di una parte (spesso la più rilevante) dei motivi di impugnazione.

Scopo di questo convegno non è però approfondire gli aspetti di questa "tecnica", bensì affrontare una tematica propedeutica, e che appare spesso trascurata.

Vogliamo cioè domandarci come debba essere impostato e condotto il giudizio di merito avanti alle Commissioni Tributarie provinciali e regionali in modo da consentire all'avvocato cassazionista di utilizzare nel modo più efficace la sua "tecnica della redazione del ricorso per cassazione".

Il contenzioso tributario di merito si esplica infatti in una molteplicità di passaggi o "filtri" procedurali che tendono a definire (e ridurre) la materia del contendere e le questioni che siano incappate in uno di questi "filtri" non possono più formare oggetto del ricorso per cassazione. Per cui tutta la "tecnica" dell'avvocato cassazionista è vana se il commercialista che ha curato il giudizio di merito, non ha predisposto gli agganci, le basi su cui il cassazionista può ancorare il suo atto di impugnazione.

INFORMAZIONI

Fondazione Nazionale dei Commercialisti
Segreteria 06/4782901 - info@fncommercialisti.it

PROGRAMMA

SALUTI DI INDIRIZZO

Giovanni Canzio

Primo Presidente della Corte di Cassazione

Gerardo Longobardi

Presidente Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INTRODUZIONE DEI LAVORI

Carlo Piccininni

Presidente Sezione Tributaria della Corte di Cassazione

Giorgio Sganga

Presidente Fondazione Nazionale dei Commercialisti

MODERA

Giovanni Castellani

Direttore Scientifico Fondazione Nazionale dei Commercialisti

IL RICORSO INTRODUTTIVO

Massimiliano Giorgi

Commercialista - Professore di Diritto Tributario,
Dipartimento Economia UniRoma La Sapienza

I MOTIVI AGGIUNTI

Alessandro Riccioni

Avvocato - Dottore di Ricerca in Diritto Processuale Tributario

I MOTIVI DI APPELLO

Giovanni Puoti

Avvocato - Professore di Diritto Tributario, Preside della Facoltà di Giurisprudenza UniRoma Cusano

GIUDICATO INTERNO E GIUDICATO "IMPLICITO": FORMAZIONE E RILIEVO

Leo Piccininni

Avvocato - Ricercatore di Diritto Processuale Civile
Dipartimento Giurisprudenza UniRoma Tre

ACCERTAMENTO DEI FATTI E SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Mario Cicala

Già Presidente della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione - Componente del Comitato Scientifico della Fondazione Nazionale dei Commercialisti